

20630-23



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 136/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Criscuolo	- Presidente -	Sent. n. sez. 308
Gaetano De Amicis		UP -8/3/2023
Antonio Costantini		R.G.N. 36526/2022
Martino Rosati		
Debora Tripicciono	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a | (omissis)

avverso la sentenza emessa l'11 maggio 2022 dalla Corte di appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripicciono;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del difensore della parte civile, avv. (omissis) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. C (omissis), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha rideterminato in anni uno e mesi otto di reclusione la pena inflitta a ^(omissis) ^(omissis) con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 572, 61 n. 11-*quinquies* cod. pen. (capo A) e 582, 585, in relazione agli artt. 576, n. 1 e 577 cod. pen. (capo B).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di ^(omissis) ^(omissis) deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata ammissione al rito abbreviato condizionato all'assunzione della testimonianza dei due figli minori ed all'acquisizione del referto medico del ricorrente datato ^(omissis) ^(omissis) nonché conseguente vizio di illegalità della pena. Deduce il ricorrente di avere ritualmente presentato la richiesta a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato e che, una volta rigettata, aveva reiterato la medesima richiesta, prima, dinanzi al giudice del dibattimento, che l'aveva implicitamente rigettata, e, poi, con l'atto di appello. Nella richiesta venivano indicati come capitoli di prova la veridicità o meno del compimento di atti di maltrattamento da parte dell'imputato alla presenza dei figli; la reciprocità dei comportamenti aggressivi; l'episodio del ^(omissis) in cui il ricorrente era stato aggredito dalla moglie.

2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla configurabilità del reato di maltrattamenti stante, da un lato, la genericità delle accuse mosse dalla moglie, e, dall'altro, la reciprocità dei comportamenti aggressivi desumibile, in particolare, dalle deposizioni dei figli ^(omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti.

2. Il primo motivo non deduce alcun vizio, tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi il ricorrente ad insistere sulla ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, senza, peraltro, confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi, ha rilevato la genericità ed aspecificità del motivo, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni della necessità e decisività delle prove richieste.



2. Il secondo motivo è generico e meramente reiterativo delle medesime questioni già dedotte in appello, ritenute infondate dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, con le quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente.

Innanzitutto, dalla sentenza impugnata emerge che, a fronte della prova certa relativa alla reiterazione di una serie continua e ininterrotta di comportamenti vessatori posti in essere dall'imputato ai danni della moglie (desunta non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche da quelle del figlio ^(omissis) che ha fornito un'accurata descrizione della vita familiare e delle gravi violenze verbali e fisiche subite dalla madre negli ultimi quattro anni), è rimasta, invece, indimostrata la asserita reciprocità delle offese, emergendo, al più, secondo quanto afferma la Corte territoriale, una «personalità dipendente e immatura della persona offesa, esacerbata dal gravoso carico familiare».

In ogni caso, va ribadito il principio di diritto, correttamente applicato dalla sentenza impugnata, in forza del quale la condotta di chi, sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, configura il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali, ma siano reciproche, non prevedendo la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere (cfr. Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, Rv. 278968).

A sostegno di tale opzione ermeneutica si è, infatti, considerato che, da un punto di vista sistematico, laddove il legislatore ha inteso riconoscere rilevanza alla reciprocità delle offese, lo ha fatto espressamente come nel caso previsto dall'abrogato art. 599, comma primo, cod. pen. in base al quale, anteriormente alla avvenuta depenalizzazione del reato di ingiurie, era in facoltà del giudice, in caso di reciproche offese all'onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall'art. 594 cod. pen., dichiarare la non punibilità del fatto ove le offese fossero state reciproche.

Peraltro, quand'anche si volesse considerare l'altro orientamento ermeneutico emerso nella giurisprudenza di questa Corte che, a determinate condizioni riconosce rilevanza alla reciprocità delle offese (cfr. Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, Rv.



274617), va, comunque, tenuto conto che tale rilevanza è stata circoscritta alla sola ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui le violenze, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità equivalenti. In tal caso, si afferma, infatti, che ove sussista tale prerequisite della pari gravità ed intensità delle condotte, «non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l'altro ed uno che è maltrattato, né che l'agire dell'uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante.»

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Il ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Potenza con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Potenza con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso l'8 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccione


Il Presidente

Anna Criscuolo


Depositato in Cancelleria

15 MAG 2023



oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donna Giuseppina Carimele
